

**ACCORDO**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA**  
**SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI**  
**DELLA CONVERSIONE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia, di seguito denominati le "Parti",  
al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di facilitare il traffico stradale sui rispettivi territori,  
Vista la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, fatta a Vienna il 8 novembre 1968,

Hanno convenuto quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

Ciascuna Parte riconosce reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

#### **ARTICOLO 2**

La patente di guida emessa dalle Autorità competenti di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

#### **ARTICOLO 3**

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative nazionali.

#### **ARTICOLO 4**

Il titolare della patente di guida emessa dalle Autorità competenti di una delle Parti che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, riguardanti conducenti con esigenze speciali che necessitino di una verifica pratica di guida.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità competenti di una delle Parti converte la sua patente senza sostenere esami teorici e pratici se è residente, nel territorio dell'altra Parte, da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente il presente Accordo non trova applicazione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste. Possono altresì chiedere la compilazione di un'istanza di conversione, il pagamento di tasse e ogni documentazione amministrativa prevista dalle rispettive normative nazionali.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

#### **ARTICOLO 5**

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre, il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

#### **ARTICOLO 6**

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo e realizzate in base alla legge nazionale delle Parti.

Il titolare di patente di guida emessa dall'Autorità competente di una delle Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'Elenco Modelli allegato al presente Accordo.

Le predette Tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida ed alle immagini dei modelli in esso individuati, nonché il Certificato di cui all'art. 8 costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti.

Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica italiana: il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile-Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e le sue autorità locali.
- b) nella Repubblica di Turchia: la Direzione Generale dell'Anagrafe e Cittadinanza presso il Ministero dell'Interno e le sue autorità locali.

#### **ARTICOLO 7**

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche. Il ritiro della patente di guida oggetto di conversione avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

## **ARTICOLO 8**

L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati.

Il titolare di patente italiana che richiede la conversione della patente deve presentare, oltre alla documentazione di rito, un Certificato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente in Turchia, da cui risultino, oltre ai dati fondamentali della patente, la data di conseguimento dell'abilitazione e se il documento da convertire deriva da conversione di altra patente estera.

Il titolare di patente turca che richiede la conversione della patente deve presentare, oltre alla documentazione di rito, un Certificato rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare turca presente in Italia, da cui risultino, oltre ai dati fondamentali della patente, la data di conseguimento dell'abilitazione e se il documento da convertire deriva da conversione di altra patente estera.

## **ARTICOLO 9**

L'Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

## **ARTICOLO 10**

Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, ed a cui fanno riferimento per l'applicazione degli articoli 8 e 9.

Ciascuna Parte, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

## **ARTICOLO 11**

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione attraverso canali diplomatici della seconda delle due notifiche scritte, con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo e tutti i suoi annessi potranno essere modificati col mutuo consenso scritto delle Parti in ogni momento. Le modifiche entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo.

Il presente Accordo potrà essere denunciato per mezzo di notifica attraverso i canali diplomatici in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

## ARTICOLO 12

Il presente Accordo si applica nel rispetto delle legislazioni italiana e turca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato "*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*", il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.

Allo scambio di corrispondenza per l'attuazione delle procedure di cui agli articoli 8 e 9 va allegata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento fornita dall'Autorità competente, debitamente firmata dal soggetto che richiede la conversione della patente posseduta.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica di Turchia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Ankara il 5 luglio 2022, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, turca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevale.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA**

